

SCUOLE DELL'ARCA

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

Le Scuole dell'ARCA per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, e al D.lgs. 297/1994 Testo unico istruzione, istituisce i seguenti OOCC le cui attività sono definite dal presente

Regolamento:

1. Consiglio di Istituto (rappresentativo di tutti gli ordini di scuola);
2. Collegio dei docenti (per ogni ordine di scuola);
3. Consigli di classe;
4. Assemblee di classe.

L'attività di tali organi è regolata dal presente Regolamento.

FINALITÀ ISTITUZIONALI

Data la fisionomia della scuola e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa delle Scuole dell'Arca.

All'Ente gestore della scuola, la Cooperativa sociale l'Arca, spetta in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I - CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

È costituito un unico Consiglio per tutte le scuole gestite dalla Cooperativa l'Arca.

Il Consiglio di istituto è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- il legale rappresentante della Cooperativa l'Arca (o un suo delegato) o un rappresentante del Consiglio di amministrazione
- il direttore amministrativo
- i Coordinatori delle attività didattiche e educative di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del Consiglio di istituto

Sono membri eletti:

- 2 docenti rappresentanti eletti per ciascuna scuola
- 2 genitori rappresentanti eletti per ciascuna scuola
- 1 un rappresentante eletto del personale non docente

L'appartenenza ai rispettivi ambiti dei docenti e dei genitori è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d'Istituto. In caso di mutamento di ambito, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua

sostituzione con un rappresentante di categoria e di ambito che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

Sono elettori per il Consiglio di Istituto i detentori dell'autorità parentale degli allievi delle scuole dell'ARCA, i docenti, il personale amministrativo ed ausiliario, i coordinatori delle attività didattiche ed educative delle scuole, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dai colleghi dei docenti riuniti in sessione congiunta (2 docenti per ogni scuola: primaria Comissetti, secondaria di 1° grado F.lli Gualandi); quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale riunito in seduta congiunta; quelli dei genitori degli allievi sono eletti dai detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti, scuola per scuola.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola con compiti sanitari, psicopedagogici e di orientamento.

ART. 2 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di istituto fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Coordinatore didattico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dall'Ente Gestore.

Il Consiglio di istituto:

- *elegge* nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;
- *collabora* con la direzione all'attuazione della linea educativa della scuola;
- *adotta* il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000 e L.170/2015);
- *prende visione* del regolamento interno delle scuole;
- *definisce* annualmente i progetti e le iniziative dell'istituto (festa della scuola, iniziative di solidarietà, incontri di formazione per genitori, eventuali progetti didattici da finanziare con fonti esterne, ...), fatta salva la possibilità per i docenti di aderire ad iniziative di particolare interesse dal punto di vista educativo e/o didattico in itinere;
- *delibera* con la Direzione e il Collegio dei docenti l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del territorio;
- *avanza proposte*
 - per la partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - per la realizzazione di percorsi di approfondimento di tematiche per i genitori;
 - per l'acquisto, il rinnovo o la conservazione di attrezzature e sussidi didattici;
- *offre* suggerimenti sui criteri generali per la programmazione di attività extrascolastiche e di viaggi e visite d'istruzione e delibera in merito alla spesa massima per le uscite didattiche di più giorni e il tetto massimo per alunno delle spese complessive per uscite didattiche;
- *esprime parere* in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;
- *sostiene o promuove* le iniziative della scuola;
- *esprime parere* sui criteri generali di precedenza e formazione delle classi, proposti dal Collegio Docenti;
- *approva* le proposte di adozione dei libri di testo del Collegio Docenti;
- *verifica* annualmente le attività svolte.

Non sono di competenza del Consiglio d'Istituto l'uso dell'edificio scolastico, l'assegnazione delle classi ai docenti, la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, l'accettazione dei singoli alunni.

I componenti del Consiglio di Istituto sono tenuti alla discrezione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso. Ogni argomento non può essere reso pubblico se non dopo l'approvazione.

ART.3 - FUNZIONI DEI PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di istituto individua, tra i membri del Consiglio di istituto, un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio stesso, e un vicepresidente, che ne faccia le funzioni in caso di impedimento o di assenza del presidente stesso.

Spetta al Presidente, congiuntamente al legale rappresentante della Cooperativa (o suo delegato), convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di istituto, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenute.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

In occasione di eventi o manifestazioni promossi e deliberati dal Consiglio d'Istituto, il presidente del Consiglio d'Istituto può convocare comitati straordinari, aperti a tutti i genitori, per definire gli aspetti organizzativi di tali eventi. In questi casi i docenti sono tenuti a partecipare solo se richiesto dal Presidente.

ART.4 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, successivo all'elezione dei nuovi rappresentanti di classe.

I consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti (es. rappresentanti di classe i cui figli terminano il percorso scolastico nella scuola primaria, rappresentanti o docenti dimissionari) verranno sostituiti dai nuovi rappresentanti delle classi prime o dagli aventi titolo a entrare nel Consiglio di istituto

ART.5 - CONVOCAZIONI, ORDINI DEL GIORNO, RIUNIONI, DELIBERE

Il Consiglio di istituto dovrà riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo.

Le proposte degli argomenti da trattare all'ordine del giorno devono essere presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della riunione. Nessun nuovo argomento o proposta possono essere introdotti contestualmente al Consiglio di istituto; eventuali temi emersi nel punto "varie ed eventuali" non sono soggetti a delibera, ma rimandati alla seduta successiva.

L'ordine del giorno viene concordato dal Presidente con la Direzione.

Il Presidente invierà l'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

I verbali di ogni seduta del Consiglio di istituto vengono conservati agli atti sia in forma cartacea sia digitale.

Le deliberazioni del Consiglio di istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Vice Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

ART.6 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Nei singoli gradi di scuola è operante un Collegio dei Docenti composto da tutto il personale docente.

È presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche e educative della rispettiva scuola.

Quando i Collegi dei Docenti si riuniscono in seduta congiunta, essa è presieduta da uno dei Coordinatori didattici delle Scuole dell'Arca. Esercita le funzioni di Segretario un docente designato dal Presidente, che redige il verbale di ogni riunione.

I Collegi dei Docenti si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono ogni qual volta il Coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni del Collegio hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni.

ART. 7 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento *didattico* dell'Istituto (in sintonia con le finalità istituzionali della scuola - che si ispira alla concezione cristiana della vita - espresse nel PTOF).

In particolare:

- *collabora* con la Direzione nell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
- *cura* la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare - nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato - i curricoli di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- *formula proposte* per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dalla Direzione, dal Consiglio di istituto e della normativa vigente;
- *valuta* periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- *delibera* l'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe;
- *adotta e promuove iniziative* di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- *promuove iniziative* di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- *propone* acquisti di sussidi didattici;
- *programma e attua* iniziative per il sostegno agli alunni (BES);
- *elegge* i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
- *esamina* - allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero - i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su segnalazione dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

CAPITOLO III - CONSIGLI DI CLASSE

ART.8 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da 2 rappresentanti dei genitori (1 nelle classi con un numero di alunni inferiore a 12) eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.

I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore didattico o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Coordinatore didattico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni.

ART. 9 - COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di classe progettano e programmano l'attività formativa in funzione degli specifici bisogni di ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le metodologie indicate a livello più generale dal PTOF e dal Collegio dei docenti.

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in momenti non coincidenti con l'orario scolastico e possono esprimersi riguardo ad argomenti legati al buon funzionamento delle classi (piani di lavoro, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

I Consigli di Classe si riuniscono altresì col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe **con la sola diretta partecipazione dei docenti**.

Nel dettaglio, i Consigli di classe:

- *esaminano* ed approvano i piani di lavoro elaborati dal team di docenti
- *formulano proposte* al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica
- *formulano proposte* al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione
- *agevolano* ed estendono i rapporti reciproci tra genitori e docenti
- *esprimono parere* sull'adozione dei libri di testo
- *verificano* (in media ogni due mesi) l'andamento complessivo dell'attività didattica in attuazione della programmazione educativa d'Istituto.

ART. 10 - COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Il rappresentante di classe:

- deve *presenziare* alle riunioni del Consiglio di classe di cui è membro in virtù della sua elezione a rappresentante di classe;
- deve *farsi portavoce* di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di classe;
- è tenuto ad *informare* i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
- può *informare* i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità - previa richiesta di autorizzazione al Coordinatore scolastico - circa gli sviluppi d'iniziativa avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente o dal Consiglio di Istituto;
- *può promuovere* iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
- *può richiedere* al Coordinatore didattico la convocazione l'assemblea della classe qualora i $\frac{3}{4}$ dei genitori lo richiedano. La convocazione dell'assemblea deve avvenire previa richiesta scritta indirizzata al Coordinatore scolastico, in cui sia specificato l'ordine del giorno e siano riportate le firme dei richiedenti.
- deve *tenersi aggiornato* riguardo la vita della scuola;
- è tenuto a *conoscere* l'offerta formativa della scuola nella sua globalità e il Regolamento di Istituto;
- è tenuto a *conoscere* i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola;
- può accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc.), nel rispetto della normativa sui dati sensibili.

Il rappresentante di classe NON può:

- occuparsi e farsi portavoce di casi singoli;

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).
- prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente. Se si tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve sempre essere affrontata insieme al Coordinatore scolastico.

Il rappresentante di classe NON ha il dovere di:

- farsi promotore di collette;
- gestire un fondo cassa della classe;
- comprare materiale necessario alla classe, alla scuola o alla didattica.

Tuttavia, in alcuni casi, accettare di occuparsi di alcune incombenze di questo genere può essere utile e può costituire una ulteriore occasione di collaborazione tra genitori e tra genitori e scuola.

CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI GENITORI

ART. 11 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni delle scuole dell'Arca hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nel presente articolo.

Le assemblee dei genitori possono essere di Classe, di Scuola o d'Istituto.

Le assemblee dei genitori, di Classe, di Scuola o di Istituto, sono le riunioni di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti rispettivamente alla classe, alla scuola o all'istituto.

Le Assemblee si svolgono nei locali della scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore didattico.

Possono aver luogo, anche su convocazione del Coordinatore didattico, assemblee dei genitori di Classe, di Scuola e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti, per l'esame di problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad 1 voto indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'istituto. Nel caso l'autorità parentale spetti ad ambedue i genitori dell'allievo ed entrambi siano presenti all'assemblea, a valere è sempre e soltanto un voto (indipendentemente da chi dei due lo abbia espresso). Di regola il voto è espresso in forma palese, su richiesta anche di un solo membro il voto deve essere espresso a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.

ASSEMBLEA DI CLASSE

L'*assemblea di Classe* è convocata dal Coordinatore didattico ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o dai 3/4 dei genitori della classe con un preavviso minimo di 5 giorni, fatti salvi i casi di emergenza.

All'Assemblea di Classe possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore didattico e gli insegnanti della classe.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori eletti rappresentanti di classe.

ASSEMBLEA DI SCUOLA E DI ISTITUTO

L'*assemblea di Scuola o di Istituto* è convocata dal Coordinatore didattico ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta dei rappresentanti di classe o del 20% dei genitori del plesso interessato.

Il Coordinatore didattico, esaminata la predetta richiesta e previo esame dell'ordine del giorno proposto, informa il Consiglio di Istituto e procede alla convocazione.

L'Assemblea di Scuola è presieduta da un genitore rappresentante di classe, affiancato da un Segretario.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario.

Alle assemblee di Classe e di Istituto possono partecipare con diritto di parola i Coordinatori e gli insegnanti delle scuole.

ART. 12 – CONCLUSIONE DELLE ASSEMBLEE

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO V – NORME FINALI

ART. 13 INTERPRETAZIONE, INTEGRAZIONE E MODIFICABILITÀ DELLO «STATUTO»

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l'Ente gestore sentito il Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento può essere modificato per iniziativa dell'Ente gestore oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante legale dell'Ente gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'Ente gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere sull'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica in una successiva riunione.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, deliberato dall'Ente gestore, abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2022/23.